

(N. 318)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

NELLA SEDUTA DEL 15 MARZO 1949

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro del nuovo ordinamento costituzionale, un posto a sè stante, di primissimo piano, occupa il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'articolo 99 della Costituzione della Repubblica italiana lo pone tra gli organi ausiliari e ne fissa i lineamenti essenziali, rinviando alla legge la concreta determinazione della sua struttura e dei suoi compiti:

« Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

« È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

« Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge ».

L'istituto già trae, pertanto, la sua esistenza giuridica dalla norma costituzionale; e, sulla precisa traccia di questa, il legislatore è chiamato a dettare le norme per la effettiva costituzione dell'organo e per la disciplina delle sue funzioni. A tale scopo è preordinato l'unito disegno di legge.

* * *

Prima di illustrare i criteri informativi e le singole disposizioni del progetto, appare opportuno, data l'importanza della materia che ne costituisce l'obbietto, dare un rapido sguardo agli orientamenti già delineatisi in passato in questo campo, nonchè agli esperimenti attuati, in via legislativa, sia in Italia, che all'estero.

1. — I vari Consigli succedutisi in Italia presso le Amministrazioni aventi competenza

in materia economica e sociale non differivano sostanzialmente dai normali organi consultivi istituiti presso singoli rami della pubblica Amministrazione. Essi avevano cioè il precipuo scopo di illuminare, da un lato, l'azione dei competenti Ministri, e, dall'altro, di attenuarne la responsabilità.

Già alla fine del secolo scorso, presso il Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, esisteva un *Consiglio dell'industria*, istituito con regio decreto 5 agosto 1869, n. 5210. Esso venne riordinato con il regio decreto 11 marzo 1886, n. 3736, assumendo la denominazione di *Consiglio dell'industria e del commercio*. Successivamente, i regi decreti 29 gennaio 1903, n. 74, 17 aprile 1910, n. 187, e 12 gennaio 1911, n. 12, ne modificarono la composizione, rendendone più efficiente il funzionamento.

Pochi anni dopo, l'unico *Consiglio dell'industria e del commercio* si scindeva in due separati organismi. Il regio decreto 26 gennaio 1913, n. 81, istituiva il *Consiglio superiore del commercio*, il cui ordinamento venne poi dettato dal decreto luogotenenziale 17 ottobre 1919, n. 1107; nello stesso anno, con il decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1113, nasceva il *Consiglio superiore dell'industria*.

I due organismi vissero fino al 1923, ma già non funzionavano da alcuni anni quando — con la fusione dei Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e del commercio — si addivenne alla istituzione del *Consiglio superiore dell'economia nazionale* (regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125).

Uno svolgimento parallelo ma autonomo hanno avuto i Consigli del lavoro.

Nel 1902, era stato istituito in Italia, presso il Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio e contemporaneamente ad un Ufficio del lavoro, il *Consiglio superiore del lavoro*.

La composizione ed i criteri adottati per la rappresentanza delle categorie sollevarono vive critiche, a seguito delle quali si elaborò un progetto di riforma, dovuto agli onorevoli Abbiate e Cabrini.

Nel 1919, l'onorevole Ruini, allo scopo di preparare la riforma del *Consiglio superiore del lavoro*, diramò un questionario,

chiamando a pronunziarsi sui criteri informativi della riforma le organizzazioni sindacali e gli organismi economici interessati.

Il Governo, tenendo conto delle proposte ricevute, preparò e presentò un proprio progetto di legge, che dal nome dell'autore si chiamò *progetto Abbiate*, al quale seguì nel novembre 1920 un *progetto Labriola* e nel febbraio 1922 quello dell'onorevole *Beneduce*.

Il progetto di riforma Beneduce non ebbe seguito. Anzi, il regio decreto 25 marzo 1923, n. 861, soppresse il *Consiglio superiore del lavoro*, mentre uguale sorte subiva ad un mese di distanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. D'altra parte, il *Consiglio superiore dell'industria* e il *Consiglio superiore del commercio* da alcuni anni non funzionavano più.

Il Consiglio predetto venne assorbito, nel 1923, dal già ricordato *Consiglio superiore dell'economia nazionale* che, composto di quattro Sezioni, ebbe funzioni prettamente consultive. •

La vita di quest'ultimo fu breve: e la sua soppressione, avvenuta nel 1929, fu conseguenza della soppressione del Ministero omonimo e del passaggio delle direzioni generali del lavoro, dell'industria e del commercio al nuovo Ministero delle corporazioni, presso il quale già esisteva, sia pure di nome, il *Consiglio nazionale delle corporazioni*.

La fine dell'ordinamento corporativo segnò anche la fine del *Consiglio nazionale delle corporazioni*. Esso venne soppresso, come tutti gli organi corporativi, con il decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721, emanato su proposta del primo Governo Badoglio.

Dopo la guerra, la necessità di un indirizzo unitario nella disciplina economica, soprattutto nei riguardi della elaborazione e dell'attuazione di programmi economici generali, ha consigliato la istituzione, in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione, di un *Consiglio economico nazionale* (C. E. N.). A ciò si è provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1947.

Del *Consiglio economico nazionale*, presieduto dal Presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione, sono stati chiamati a far parte i Ministri componenti il C. I. R., il Presidente della Commissione per la Costituzione, i Presidenti delle Commis-

sioni legislative dell'Assemblea Costituente, nonchè i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei dirigenti di aziende, delle cooperative, ed i rappresentanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, dell'Associazione fra le Società per azioni, dell'Unione delle Camere di commercio, del Consiglio nazionale delle ricerche, di alcuni Consigli economici, della Banca d'Italia, dell'I. R. I., dell'I. M. I., dell'Ufficio italiano cambi, ed eventualmente anche persone esperte in materia economica.

Il C. E. N., ha avuto il precipuo compito di dare, su richiesta del Governo, pareri sui problemi economici generali o particolari e in materia di programmi economici. Inse-
diato il 4 settembre 1947, si è riunito poche volte, occupandosi soprattutto di problemi agricoli.

È questo l'ultimo dei Consigli economici costituiti in Italia.

2. - Volgendo lo sguardo oltre i confini, va constatato che in moltissimi Stati sono esistiti ed esistono dei Consigli nazionali, il cui scopo è quello di assistere o il Governo solamente o le Camere e il Governo insieme e contemporaneamente, nella predisposizione dei mezzi più idonei per rendere la legislazione economica e sociale più rispondente alle necessità ambientali e contingenti.

Senonchè, parlando di essi, occorre far subito una prima distinzione per quanto riguarda la unicità o la pluralità di detti corpi. Sotto questo aspetto, gli Stati possono dividersi in tre gruppi: gli Stati che hanno un unico Consiglio nazionale sia per le materie e i problemi economici che per quelli sociali e del lavoro: così ad esempio l'Argentina; gli Stati che hanno contemporaneamente un Consiglio superiore del lavoro ed un Consiglio nazionale dell'economia: così ad esempio la Francia, la Grecia, la Danimarca, il Canada la Norvegia, il Cile; gli Stati, infine, che hanno o solamente il Consiglio superiore del lavoro - quali ad esempio il Belgio (in questo paese la istituzione di un Consiglio centrale dell'economia è ancora alla fase di proposta di legge), l'Egitto, l'Iran, l'Olanda, l'Uruguay - oppure soltanto il Consiglio nazionale economico -

quali ad esempio la Cecoslovacchia, la Cina, la Finlandia, il Costarica, l'Inghilterra, la Jugoslavia, il Lussemburgo, il Messico, la Polonia, il Portogallo, la Romania, l'Ungheria, la Russia e il Venezuela.

Una seconda distinzione deve poi farsi in relazione alla natura ed alla composizione dell'organo. Vi sono, invero, Consigli del lavoro e Consigli economici formati su larga base rappresentativa, in relazione agli interessi economici esistenti nel Paese; altri Consigli, invece, si atteggiavano quasi a ristretti Comitati composti di pochi membri prevalentemente tratti dagli organi burocratici dello Stato.

Una terza ed importantissima distinzione, infine, riguarda la estensione della competenza, sia nel campo economico che in quello sociale. In alcuni Paesi, i Consigli del lavoro e i Consigli economici comprendono tutta la materia di lavoro o tutta la materia economica. In altri Paesi, a volte insieme con detti Consigli e a volte in loro sostituzione, esistono organi consultivi e rappresentativi per settori particolari economici o della politica sociale o per singole materie.

Agli effetti della presente indagine, interessano maggiormente gli *organi a competenza generale*, per l'insieme delle questioni del lavoro o delle questioni economiche e, cioè, i Consigli nazionali del lavoro e i Consigli nazionali dell'economia.

Da un attento esame della legislazione comparata, risultano esistenti i seguenti *Consigli nazionali o superiori del lavoro*:

1° *Belgio - Consiglio superiore del lavoro e della previdenza sociale.* - Istituito nel 1892, fu notevolmente modificato, nella composizione e nelle funzioni, nel 1920 e nel 1925.

Esso è composto di due sezioni, l'una per le questioni relative alla disciplina del lavoro e l'altra per i problemi della previdenza ed assistenza sociale, costituite ciascuna, oltre che del presidente, di 24 membri: otto per i datori di lavoro, otto per i lavoratori e otto persone scelte per la loro competenza scientifica o per la loro esperienza pratica in materia di questioni sociali. I membri rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori vengono scelti dal Governo su liste doppie

di candidati presentati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; e in mancanza di detta presentazione sono designati di ufficio. Sono inoltre membri di diritto, con voto consultivo, alcuni capi dei servizi dell'Amministrazione centrale del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio ha il compito di studiare tutte le questioni in materia di lavoro e di dare pareri sull'applicazione di molte leggi sociali; può essere incaricato di preparare progetti di legge o di regolamenti, così come può, di sua iniziativa, trasmettere voti in materia al Governo.

L'attività del Consiglio è stata considerevole dal 1900 al 1930; ma in seguito la sua composizione ha dato luogo a difficoltà diverse, che hanno procurato l'arresto della sua attività: in effetti, dopo il 1937 il Consiglio non si è più riunito.

2° *Canada - Consiglio superiore del lavoro.* — Istituito nel 1948, è composto di 24 membri, dei quali otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti dei lavoratori, nominati dal Governo dietro consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Esso è consultato su tutte le questioni di carattere sociale e specialmente sui progetti di legge rientranti nella sua competenza.

3° *Cile - Consiglio del lavoro.* — Istituito nel 1934 e riorganizzato in base ad un decreto-legge del 2 ottobre 1942, è composto di 25 membri, dei quali otto rappresentanti degli imprenditori e otto rappresentanti dei lavoratori.

Ha il compito di studiare gli sviluppi economici e sociali del Paese e le condizioni di vita dei lavoratori, di dare parere sui disegni di legge e di regolamenti in materia sociale, e di esercitare funzioni arbitrali nei conflitti di lavoro.

4° *Danimarca - Consiglio del lavoro.* — Istituito con la legge 29 aprile 1913, è composto di dieci membri, dei quali tre sono designati dai datori di lavoro e tre dai lavoratori. Ha il compito di dare pareri in materia di regolamenti. Può interessare il Governo e gli uffici competenti su tutte le questioni comunque riguardanti la materia della legislazione sociale e del lavoro.

5° *Egitto - Consiglio superiore del lavoro.* — Istituito nel 1945, è incaricato di assistere il Governo nella preparazione delle leggi sociali e nello svolgimento della politica in materia di lavoro.

Presieduto dal Ministro degli affari sociali, il Consiglio è composto di 30 membri, e cioè del Presidente, di 13 rappresentanti dei Ministeri direttamente interessati alle questioni del lavoro, di 9 rappresentanti degli imprenditori, di 6 rappresentanti dei lavoratori e del consigliere giuridico del Compartimento del lavoro. I rappresentanti degli imprenditori sono nominati dal Governo su proposta del Ministro degli affari sociali, mentre i rappresentanti dei lavoratori sono nominati direttamente dal Ministro.

6° *Francia - Consiglio nazionale del lavoro.* — Istituito nel 1891, ha funzionato regolarmente fino all'inizio della seconda guerra mondiale; ricostituito e riordinato in virtù della legge 22 maggio 1946, ha preso il posto del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio nazionale della mano d'opera, che esistevano prima del 1939. Esso ha il compito di studiare i problemi relativi al lavoro ed alla politica sociale e di elaborare i progetti di legge concernenti il diritto del lavoro, consigliando al Parlamento e al Governo ogni possibile riforma.

In seno al Consiglio sono istituite una commissione permanente e delle sezioni tecniche, quali quella dei salari e delle condizioni di lavoro, quella della mano d'opera, quella delle relazioni professionali e del benessere sociale.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto di 78 membri, dei quali 64 rappresentanti designati ed eletti dalle principali organizzazioni padronali ed operaie e gli altri 14 così distinti: tre senatori e cinque deputati, un rappresentante della Camera di commercio di Parigi, due designati dal Consiglio superiore della cooperazione e tre scelti dal Ministro fra i professori di diritto dell'Università di Parigi.

7° *Grecia - Consiglio superiore del lavoro.* — Istituito nel 1937, il Consiglio superiore del lavoro dà parere sui progetti di legge concernenti il lavoro, l'igiene e la sicurezza dei

lavoratori ed il miglioramento delle loro condizioni di vita; esso viene pure consultato dall'Amministrazione su tutte le questioni previste per legge.

Esso si compone di: quattro funzionari, quattro rappresentanti degli imprenditori (un industriale, un commerciante, un artigiano e un piccolo esercente) e di quattro rappresentanti dei lavoratori (tre per gli operai ed uno per gli impiegati). I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono scelti nelle liste presentate dalle principali organizzazioni operaie e padronali. La nomina dei membri e dei loro supplenti è fatta con deliberazione del Sottosegretario di Stato al lavoro per la durata di un anno.

8° *Turchia - Consiglio del lavoro.* — Istituito nel 1947, si è riunito per la prima volta nell'aprile di quell'anno con la partecipazione dei Ministri interessati e dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

9° *Norvegia - Consiglio del lavoro.* — Istituito con la legge del 19 giugno 1936, ha il compito di dare pareri al Ministro per gli affari sociali e di seguire ed assicurare l'applicazione di tutte le leggi e disposizioni in materia sociale.

Il Consiglio è composto di appena cinque membri effettivi e cinque supplenti: quattro membri rappresentano i datori di lavoro e quattro i lavoratori.

10° *Olanda - Consiglio superiore del lavoro.* — Istituito nel 1919, è stato riorganizzato con la legge del 24 dicembre 1927. Esso ha funzioni sostanzialmente consultive ed è composto di un numero di membri variabile da trenta a sessanta, distinti in tre gruppi: rappresentanti dei datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori, esperti. I rappresentanti padronali e operai sono nominati con decreto reale, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni padronali più importanti e le organizzazioni sindacali operaie centrali.

11° *Uruguay - Consiglio superiore del lavoro.* — Istituito con decreto del 7 aprile 1933, ha il compito di collaborare per l'applicazione delle leggi e dei decreti in materia di lavoro, di prendere le iniziative più opportune per

migliorare la legislazione sociale e di intervenire nella risoluzione dei conflitti di lavoro.

Esso è composto di cinque rappresentanti dei datori di lavoro e di cinque rappresentanti dei lavoratori, nonché di rappresentanti dell'assemblea deliberante, della mutualità, delle cooperative e di alcuni funzionari.

Così pure da un attento esame della legislazione comparata si rileva che attualmente esistono, sotto una forma od un'altra, *Consigli economici nazionali* in un numero grandissimo di Paesi, quali l'Argentina, l'Australia, il Brasile, la Bulgaria, il Canada, la Cecoslovacchia, il Cile, la Cina, gli Stati Uniti, la Finlandia, la Francia, il Costa Rica, l'Inghilterra, la Grecia, la Romania, la Russia, l'Ungheria e il Venezuela.

Istituiti in epoche e in circostanze diverse, essi hanno fonti giuridiche, organizzazione e funzioni differenti da Paese a Paese. In alcuni Stati, infatti, i Consigli economici nazionali sono previsti dalla Costituzione, in altri sono istituiti da una legge o da un provvedimento del potere esecutivo. Alcuni, come quello statunitense, quello inglese e quello argentino, dipendono direttamente dal Capo dello Stato o dal Primo Ministro; altri invece godono, nell'organizzazione politica e giuridica del Paese, di una situazione di indipendenza.

Così pure differenze notevoli vi sono per quanto riguarda la loro composizione e soprattutto le loro funzioni. Sotto questo profilo, piuttosto che esporre, Consiglio per Consiglio — così come è stato fatto più sopra per quelli del lavoro —, la organizzazione e le attribuzioni di ciascuno, gioverà dare, anche per ragioni di brevità, uno sguardo panoramico e vederli nel loro insieme.

In molti Paesi questi organi sono esclusivamente composti di esperti. Così negli Stati Uniti, ad esempio, il *Consiglio degli esperti economici del Presidente*, istituito con legge del 1946, è composto di tre persone particolarmente esperte in problemi economici, qualificate per assistere il Presidente nella preparazione del rapporto economico che egli deve ogni anno sottoporre al Congresso. Il Consiglio può consultare tuttavia i rappresentanti dell'industria, dell'agricoltura, del lavoro e dei consumatori. Un comitato parlamentare misto

(composto di sette membri del Senato e di sette membri della Camera dei rappresentanti) è incaricato di seguire lo sviluppo della produzione e della occupazione operaia, di esaminare i programmi di coordinamento economico e di guidare il Congresso nella elaborazione della legislazione.

Allo stesso modo il *Consiglio della produzione* del Costarica, il *Consiglio superiore economico* in Grecia e il *Consiglio economico* in Cina sono degli organismi tecnici nei quali le rappresentanze professionali non sono ammesse. Lo stesso dicasi del *Consiglio economico consultivo* creato nel 1930 dal Governo inglese, composto di cinque membri governativi (il Primo Ministro, il Cancelliere dello Scacchiere, il Segretario di Stato per le colonie e i Ministri del commercio e dell'agricoltura e pesca) e di 20 membri scelti dal Primo Ministro tra le persone più competenti in materia industriale ed economica.

Nella maggior parte dei Paesi invece le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori sono rappresentate in seno ai Consigli economici e ciò soprattutto allo scopo di far partecipare le categorie produttive all'azione economica del Governo: così ad esempio nel Canada, nel Cile, in Finlandia, in Francia e nel Venezuela.

Per quanto riguarda particolarmente la Francia, il *Consiglio dell'economia nazionale*, istituito con il decreto del 16 aprile 1946, in sostituzione del Consiglio nazionale economico creato nel 1925 e riorganizzato nel 1936, si compone di 150 membri così divisi: 45 rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative di operai, impiegati, funzionari e tecnici; 20 rappresentanti delle aziende industriali; 10 rappresentanti delle aziende commerciali; 10 rappresentanti degli artigiani; 35 rappresentanti delle organizzazioni di agricoltori; 9 rappresentanti delle cooperative; 15 rappresentanti dei territori d'oltremare; 10 rappresentanti degli intellettuali, scelti dal Consiglio dei Ministri; 8 rappresentanti delle associazioni familiari; due delegati dell'associazione dei sinistrati.

Il Consiglio dell'economia nazionale francese ha un'assemblea generale, delle sezioni tecniche e di coordinamento e una commissione permanente.

Così pure il *Consiglio economico e sociale* in Argentina che, come è stato detto, abbraccia la materia economica e quella del lavoro, creato nel 1946 presso il Segretariato tecnico della Presidenza, si compone dei rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori, riuniti nell'assemblea generale e in una commissione permanente; essi sono nominati dal potere esecutivo, dietro consultazione delle organizzazioni professionali interessate.

Le funzioni dei Consigli economici nei diversi Paesi sono essenzialmente consultive. Essi studiano le questioni interessanti l'economia nazionale, svolgono a questi effetti delle inchieste sulla produzione e sul consumo e possono fare delle raccomandazioni al Governo. In genere sono chiamati a pronunciarsi sui disegni di legge e sui regolamenti in materia economica che il Governo si propone di sottoporre all'esame parlamentare o di cui il Parlamento è stato investito. Ma l'esperienza ha dimostrato che i Consigli economici non possono utilmente raggiungere gli scopi per cui sono costituiti, se non sono ben precisate le loro funzioni in materia legislativa.

A tal uopo occorre ricordare che la Costituzione della Repubblica francese del 27 ottobre 1946 prevede, all'articolo 25, l'istituzione di un Consiglio economico con lo scopo di esprimere parere sui progetti e sulle proposte di legge di carattere economico e sociale (ad eccezione del bilancio). Tali attribuzioni sono estese anche alle convenzioni internazionali d'ordine economico e finanziario sottoposte all'approvazione dell'Assemblea nazionale. Il Consiglio può essere sentito sugli schemi di decreti riguardanti l'economia nazionale, mentre deve essere consultato nella redazione dei regolamenti di esecuzione di leggi per le quali abbia espresso il suo parere. Esso può essere investito dell'esame di questioni economiche, sociali e finanziarie e può intraprendere a questo scopo inchieste o indagini ed emettere poi pareri o suggerimenti. Infine il Consiglio può, su richiesta delle parti e d'accordo con i Ministri interessati, occuparsi di tutte le questioni relative a conflitti economici e sociali ed eventualmente deciderli con lodo arbitrale.

L'Assemblea nazionale può, in seduta di commissione, richiedere l'intervento del relatore del Consiglio della economia nazionale per illustrare a voce il parere emesso su un progetto o una proposta di legge: il relatore suddetto può, su richiesta del Ministro interessato o della commissione, assistere ai dibattiti presso l'Assemblea per presentare e illustrare il parere espresso dal Consiglio.

In alcuni Paesi le funzioni dei Consigli economici sono connesse ai piani economici generali e particolari. È noto che in questi ultimi anni, a causa anche della guerra, molti Stati hanno stabilito programmi di produzione o di consumo o piani di riorganizzazione economica, attraverso la determinazione degli obiettivi che l'economia nazionale deve raggiungere entro un dato numero di anni, in relazione ad un ordine di precedenza nel soddisfacimento dei bisogni collettivi. Tali piani sono stati adottati, ad esempio, in Argentina, in Bulgaria, in Cina, in Francia, in Inghilterra, in Olanda, in Polonia, in Cecoslovacchia e in Russia: ora, in alcuni di detti Stati la predisposizione e il controllo dei piani sono stati affidati ai Consigli economici.

Rispetto alla Russia, occorre dire che il *Consiglio superiore dell'economia nazionale*, già istituito nel 1917 e in seguito riorganizzato più volte, è, più che un organo consultivo, un organo collegiale di amministrazione attiva. Secondo una lunga elencazione fatta da un decreto del 1923, il Consiglio superiore dell'economia nazionale russo - composto di membri designati dal Comitato centrale esecutivo dei soviet, dai Consigli regionali della economia, dall'Unione professionale dei produttori, dal Consiglio centrale delle cooperative operaie e da alcuni Commissariati del popolo - ha fra l'altro il compito: di assumere la direzione generale delle industrie di Stato e l'attività commerciale delle imprese del Consiglio; di stabilire il piano di produzione e il bilancio delle industrie di importanza nazionale; di elaborare i piani di concessione delle imprese; di predisporre il finanziamento; di organizzare la statistica industriale; di esaminare le questioni relative alla organizzazione delle nuove produzioni, alla razionalizzazione della produzione e ai miglioramenti tecnici, ecc.

In molti Paesi i Consigli nazionali economici sono concepiti come organi di coordinamento e di controllo di organismi esistenti per le differenti branche economiche o per le diverse ripartizioni geografiche. Così il *Consiglio nazionale della produzione industriale* in Ungheria è incaricato di coordinare l'attività dei comitati di produzione già sopra indicati. Così pure il *Consiglio dell'economia nazionale* francese deve coordinare l'opera di molteplici commissioni consultive funzionanti presso il Ministero della produzione industriale. Così, infine, in Norvegia il *Consiglio economico* è considerato l'apice dell'organizzazione economica nazionale, della quale i Comitati di produzione costituiscono la base e i Consigli professionali gli organismi intermedi. In Inghilterra il *Consiglio consultivo nazionale della produzione industriale* si appoggia sui Consigli regionali e sui comitati dei distretti.

In alcuni Paesi, quali l'Inghilterra, la Francia e il Lussemburgo, i Consigli economici hanno il compito di esaminare i problemi economici internazionali. Il *Consiglio economico* portoghese è competente in tutte le questioni relative al commercio estero.

In Danimarca, in Grecia e in Rumenia i Consigli economici si occupano anche di problemi monetari.

Quanto è stato detto fin qui mostra chiaramente come, accanto ai metodi tradizionali di consultazione, ogni Governo oggi manifesti particolare interesse a costituire corpi consultivi a larga base, nei quali siano posti, accanto ad elementi tecnici ed esperti, anche i rappresentanti dei lavoratori dei datori di lavoro e dei liberi esercenti un'attività o un mestiere, i rappresentanti, cioè, di coloro che partecipano in modo diretto e preminente alla attività economica del Paese.

Detti organi rispondono alla necessità, ormai ovunque sentita, di assicurare una collaborazione attiva, proficua e permanente tra i Governi e le organizzazioni professionali più rappresentative.

La necessità di questa collaborazione oggi è talmente riconosciuta che, avendo la Organizzazione internazionale del lavoro posto nell'ordine del giorno della XXXI sessione della Conferenza il problema della « collabo-

razione tra i pubblici poteri e le organizzazioni professionali», quasi tutti i Paesi si pronunciarono favorevolmente alla detta collaborazione ed alla *istituzione o conservazione di Consigli economici nazionali e di Consigli superiori del lavoro.*

* * *

Conviene ora accennare brevemente alla genesi dell'articolo 99 della Costituzione, quale è dato di ricostruire sia attraverso le proposte formulate dalla III Sottocommissione e poi dalla Commissione della Costituente, sia attraverso la discussione in Assemblea generale.

Alla III Sottocommissione furono proposti due articoli: il primo riguardante la costituzione di Consigli ausiliari presso le Amministrazioni dello Stato o presso gruppi di esse; il secondo concernente l'istituzione del Consiglio economico nazionale.

I Consigli ausiliari dovevano essere composti di membri eletti dal Parlamento, dalle associazioni sindacali e da altri enti, ed avere il compito di dare pareri tecnici al Parlamento o addirittura di predisporre disegni di legge di propria iniziativa non soggetti alla procedura normale. Inoltre le Camere potevano demandare ad essi l'emanazione di regolamenti di esecuzione di determinate leggi.

Il Consiglio economico nazionale doveva essere composto di rappresentanti dei Consigli ausiliari suddetti, relativi ai servizi economici, e doveva funzionare come collegio arbitrale in materia di controversie di carattere economico, nonchè ratificare i contratti collettivi di lavoro, i quali — si diceva — possono ripercuotersi, attraverso aumenti dei prezzi, su tutta l'economia nazionale. Il parere del Consiglio era obbligatorio su tutti i progetti di legge diretti a disciplinare in modo unitario l'attività produttiva del Paese.

Le proposte sollevarono perplessità ed obiezioni: si temeva soprattutto che la funzione tecnica dei Consigli ausiliari potesse assorbire quella consultiva del Consiglio di Stato; ci si preoccupava anche — malgrado si trat-

tasse di rappresentanza di interessi — che essa trascendesse a valutazione politica di argomenti tecnici. Di fronte a tali dubbi, la Commissione si pronunciò contro l'articolazione suddetta.

Incontrò, invece, favori e consensi la proposta che, pur auspicando l'istituzione, presso tutti i Ministeri, di Consigli i quali — attraverso una collaborazione tecnica — potessero apportare il soffio della vita delle categorie interessate, riteneva non necessario fissare « in modo costituzionale » il principio, essendo sufficiente stabilire una norma elastica e generica solo per il Consiglio economico.

Nella determinazione dei principi che dovevano ispirare la costituzione del Consiglio, fu scartata la proposta diretta a stabilire che esso dovesse avere basi elettive, essendo apparso preferibile rinviare la soluzione del problema alla legge sul suo ordinamento. Furono altresì scartate le proposte che il Consiglio economico potesse avere iniziativa e funzioni arbitrali o che potessero essergli affidati compiti più pertinenti ai Consigli del lavoro.

Portato il problema all'Assemblea Costituente, alcuni proposero senz'altro la soppressione dell'articolo. Altri, invece, si manifestarono favorevoli al mantenimento della norma.

Quanto alla composizione dell'organo, si manifestò la tendenza a far prevalere, sul criterio della pariteticità di rappresentanza tra datori di lavoro e lavoratori, il criterio della importanza numerica delle singole categorie; e venne altresì sostenuta la necessità di tener conto della importanza « qualitativa » delle categorie stesse. Fu così abbandonata la proposta di rimettere interamente alla legge la determinazione della struttura del Consiglio; ed entrambi i criteri — quello quantitativo e quello qualitativo — vennero accolti nella norma costituzionale, lasciandosi al legislatore il compito di stabilire in concreto la misura e la proporzione della rappresentanza. Fu parimente accolta la proposta di includere nel Consiglio un certo numero di esperti.

Circa le attribuzioni del Consiglio, le discussioni svoltesi in seno all'Assemblea Costituente si conclusero nel senso di conferire all'organo, oltre i normali compiti consultivi,

la facoltà di iniziativa legislativa nel campo economico e sociale.

La denominazione di « Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » fu proposta dall'onorevole Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione.

I. - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

L'articolo 1 determina la composizione del Consiglio. Questo si compone di 60 membri che possono utilmente essere distinti in tre gruppi: rappresentanti delle categorie economiche e del lavoro, rappresentanti dei Consigli ed Enti pubblici economici, persone particolarmente esperte nei problemi del lavoro o della produzione.

Rientrano nel primo gruppo i rappresentanti dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti, del credito e dell'assicurazione e i rappresentanti dei dirigenti d'azienda (in tutto 16 membri); i rappresentanti dei professionisti ed artisti, dei coltivatori diretti, delle attività artigiane e delle attività cooperative (in tutto 8 membri); i rappresentanti delle imprese industriali, agricole, commerciali, di trasporti, del credito e dell'assicurazione (in tutto 11 membri).

Rientrano nel secondo gruppo i rappresentanti degli organi consultivi costituiti presso le pubbliche Amministrazioni aventi rapporti diretti o riflessi con la materia economica e sociale (in tutto 10 membri), nonché i rappresentanti delle Aziende autonome dello Stato, degli enti pubblici economici, degli enti pubblici previdenziali e delle camere di commercio (in tutto 7 membri).

Il terzo gruppo è costituito da 8 persone particolarmente esperte in questioni economiche e sociali.

La composizione anzidetta rispecchia la norma dell'articolo 99 della Costituzione, che parla appunto « di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive ». Essa assicura una piena collaborazione tra l'elemento economico e l'elemento tecnico, tra i rappresentanti, cioè, delle categorie produttive, portatori ed interpreti degli interessi economici e professionali, e gli esponenti del pensiero scien-

tifico e della tecnica. Nella compenetrazione di questi due diversi elementi si realizza una delle condizioni per la proficua attività del Consiglio.

Non è sembrato opportuno articolare, in distinte sezioni, il funzionamento di esso. Così come è composto, con soli 60 membri, il Consiglio sarà in grado di funzionare agilmente, anche se trattasi di problemi che rivestano particolare urgenza; e non può disconoscersi la utilità che le questioni economiche, pressochè mai isolabili in un determinato settore, siano sempre trattate dal Consiglio. In questo, anzi, il Consiglio si differenzia profondamente dagli esistenti organi consultivi costituiti per singoli settori dell'attività economica ed aventi funzioni essenzialmente tecniche.

Naturalmente, non è da escludere la possibilità di affidare a ristrette commissioni l'esame preliminare dei problemi da discutere in sede plenaria; e ciò è espressamente previsto dal progetto (articolo 8).

La nomina dei membri avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (articolo 2).

I rappresentanti delle categorie produttive devono essere designati dalle organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della importanza numerica e qualitativa di quelle. Tale criterio è in aderenza con il principio della libertà sindacale, sancito dall'articolo 39 della Costituzione e che implica la possibile pluralità di associazioni. Peraltro, in attesa dell'ordinamento sindacale previsto dal medesimo articolo della Costituzione, si è accolta transitoriamente la soluzione di far capo, per le designazioni, alle organizzazioni esistenti. Di conseguenza, le designazioni saranno chieste alle organizzazioni stesse, in ragione della loro importanza numerica e qualitativa. Qualora alla designazione di uno o più rappresentanti di una data categoria debbano partecipare contemporaneamente diverse associazioni, si dovrà decidere a quali associazioni la designazione debba essere richiesta; ciò si verifica, ad esempio, per l'unico rappresentante dei datori di lavoro dei trasporti, data la differenziazione sindacale che caratterizza tale ramo

di attività economica (aziende ferrotramviarie, aziende dei trasporti su strada, imprese dei trasporti aerei civili, ecc.). Allorchè siano pervenute le designazioni delle varie organizzazioni, si dovrà scegliere l'unico rappresentante della categoria da nominare in seno al Consiglio. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il credito, l'assicurazione, ecc.

La scelta affidata al Consiglio dei Ministri - l'articolo 2 del disegno di legge parla di « deliberazione del Consiglio dei Ministri » - nulla toglie alla designazione fatta dalle organizzazioni sindacali, nel senso che il Consiglio dei Ministri non potrebbe sostituire alla persona designata una persona non designata.

La nomina dei rappresentanti del secondo gruppo di membri viene fatta: a) per gli organi consultivi esistenti presso le varie Amministrazioni, su designazione degli organi stessi; b) per le camere di commercio, industria e agricoltura, su designazione della esistente organizzazione nazionale delle camere stesse; c) per le Aziende autonome dello Stato e per gli enti pubblici economici e gli enti previdenziali a carattere nazionale, direttamente dal Consiglio dei Ministri.

Infine gli otto esperti sono scelti direttamente dal Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio nazionale è nominato, al di fuori dei membri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo. Sono, inoltre, previsti due Vice-presidenti eletti dal Consiglio nel proprio seno. Il Presidente ed i Vice-presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza (articolo 3).

Non si è creduto di dover determinare per legge i poteri del Presidente, salva la facoltà di convocare il Consiglio (articolo 10) e quella di costituire commissioni per l'esame preliminare dei problemi da discutere in seno al Consiglio (articolo 8). Detti poteri discendono, infatti, dai normali principi che regolano la vita degli organi collegiali (constatazione del numero legale, direzione della discussione, concessione della parola, ecc.). Comunque, la materia potrà essere disciplinata nel regolamento previsto dall'articolo 14. In tale sede dovranno pure essere dettate le nor-

me per le elezioni dei Vice-presidenti e le attribuzioni dell'ufficio di presidenza.

L'articolo 4 dello schema stabilisce i requisiti per la nomina del Presidente e dei membri e prevede le cause di decadenza dalla carica. Il Presidente ed i membri devono aver compiuto trenta anni di età ed avere il godimento dei diritti civili e politici. La perdita di alcuno di detti requisiti comporta, di diritto, la decadenza dalla carica, che è dichiarata nelle stesse forme stabilite per la nomina. Sono, pertanto, sussunte nella norma tutte le cause che importino restrizioni alla capacità giuridica (ad esempio: l'interdizione) o la privazione di diritti soggettivi pubblici (ad esempio: la perdita dell'elettorato).

Lo stesso articolo 4 prevede, per i membri del Consiglio (ma non per il Presidente), la incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore.

La carica di membro del Consiglio è gratuita, ma è prevista una diaria di presenza alle riunioni, a titolo di rimborso spese (articolo 4, ultimo comma).

Il Presidente, i Vice-presidenti ed i membri durano in carica tre anni, ma possono essere confermati (articolo 5). Nel caso di decesso, di dimissioni o di decadenza del Presidente o di un membro del Consiglio nazionale, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita. La stessa norma si applica per la sostituzione dei Vice-presidenti. Pertanto, il Consiglio si rinnova, attraverso questo meccanismo, ogni tre anni. Viene così assicurata una sufficiente stabilità dell'organo, prevedendosi, nel contempo, la opportuna rinnovazione periodica di esso: ciò soprattutto in rapporto ai possibili mutamenti delle posizioni soggettive dei singoli membri. Per quel che attiene ai rappresentanti delle categorie produttive, la durata in carica potrà essere eventualmente regolata in modo diverso, in dipendenza della futura disciplina giuridica dei sindacati.

L'articolo 12 prevede la nomina di un Segretario generale. Questi avrà, da un lato, il compito di assistere il Presidente e l'ufficio di presidenza nei lavori del Consiglio; dall'altro, dovrà dirigere e coordinare i servizi

del Segretariato. Per il funzionamento di un così importante organismo, non può prescindere, infatti, da un *minimum* di organizzazione burocratica. Lo stesso articolo 12 (ultimo comma) prevede che al Segretariato sarà addetto personale delle Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

Il trattamento giuridico ed economico del Segretario generale, nonché le modalità per l'assegnazione del personale ai servizi del Segretariato, saranno stabiliti con successivo provvedimento (articolo 14, secondo comma).

Logica conseguenza della costituzione del Consiglio dell'economia e del lavoro è la soppressione del Consiglio economico nazionale a suo tempo istituito presso il C. I. R. (articolo 15).

II. - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO.

Le attribuzioni del Consiglio sono già previste nell'articolo 99 della Costituzione, il quale lo definisce «organo di consulenza delle Camere e del Governo» e gli conferisce, con la iniziativa legislativa, il compito di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale.

Il disegno di legge non fa altro che precisare e rendere concrete queste attribuzioni.

A) *Funzioni consultive.*

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle materie di sua competenza, e cioè in materia economica e sociale, dà parere:

1° sui disegni di legge ad esso sottoposti dalle Camere o dal Governo;

2° sugli schemi di decreti aventi forza di legge che vengano ad esso sottoposti dal Governo;

3° su ogni questione di carattere economico-sociale per la quale le Camere o il Governo ritengano di interpellarlo.

Il campo di azione assegnato al Consiglio in materia consultiva è quanto mai vasto. Questa ampiezza di competenza concorre a distinguerlo nettamente dagli organi consultivi esistenti presso i singoli Ministeri, la cui attività è limitata alla materia che segna

la competenza dei Ministeri presso cui sono costituiti. Ma, oltreché per estensione, la competenza del nuovo organismo differisce da quella dei preesistenti organi consultivi anche per il carattere che essa riveste. Il Consiglio nazionale è, infatti, chiamato ad agire in un campo che trascende il dato puramente tecnico ed investe i problemi economici e sociali in tutti i loro poliedrici aspetti e nei loro complessi rapporti di interdipendenza.

Non è sembrata utile una elencazione delle materie di competenza del Consiglio. Essa sarebbe stata inevitabilmente incompleta ed avrebbe avuto, comunque, un carattere puramente indicativo.

La competenza del Consiglio si identifica, pertanto, con tutte le materie economiche e sociali.

La posizione delle Camere e del Governo rispetto alla funzione consultiva del Consiglio nazionale è di assoluta parità; ma le Camere possono chiedere il parere del Consiglio anche sui disegni di legge di iniziativa popolare previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

Il parere sui disegni di legge di iniziativa governativa e sugli schemi dei decreti aventi forza di legge è richiesto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a cura del Ministro proponente. Affinchè le Camere in ogni caso possano essere informate dei pareri espressi sui disegni di legge di iniziativa governativa, è previsto che essi debbano essere comunicati dal Governo alle Camere all'atto della presentazione degli stessi disegni di legge (articolo 6, ultimo comma).

B) *Iniziativa legislativa.*

Accanto alle funzioni consultive, il Consiglio nazionale possiede l'iniziativa legislativa, in base all'articolo 99 della Costituzione, che rimanda alla legge per la determinazione dei «principi» e dei «limiti» di tale facoltà.

Premesso che la facoltà stessa spettante al Consiglio non può riconoscersi al singolo membro, è sembrato opportuno richiedere una maggioranza qualificata (i tre quinti dei membri) per l'approvazione dei progetti di legge da presentare al Parlamento (articolo 7).

Qualora il Consiglio non deliberi esso stesso circa il ramo del Parlamento cui il progetto di legge debba essere presentato, la scelta potrà rientrare nei poteri del Presidente o dell'ufficio di presidenza.

I disegni di legge sono trasmessi al Parlamento dal Presidente del Consiglio nazionale che ne dà contemporanea comunicazione al Governo (articolo 7).

Quanto alla materia, l'unico limite posto alla facoltà di iniziativa è dato dalla esclusione delle leggi tributarie e di quelle di bilancio (articolo 7, secondo comma).

Si è ritenuto, peraltro, necessario precludere la facoltà d'iniziativa, nei casi in cui il Consiglio nazionale sia già stato interpellato su un disegno di legge. Qualora le Camere ed il Governo — dispone l'articolo 7, ultimo comma — abbiano chiesto il parere del Consiglio nazionale su un disegno di legge, l'iniziativa legislativa non può essere esercitata sullo stesso oggetto. Questa norma ha lo scopo precipuo di evitare che il Consiglio, richiesto di un parere, risponda negativamente, per farsi poi promotore esso stesso di un disegno di legge sulla stessa materia.

III. — FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA ECONOMIA E DEL LAVORO.

Gli articoli 8 e seguenti si limitano a dare le disposizioni essenziali circa il funzionamento del Consiglio. La materia potrà essere regolata più compiutamente in sede regolamentare.

La disposizione dell'articolo 8 prevede la possibilità — cui si è più sopra accennato — di affidare ad apposite commissioni l'esame preliminare dei problemi da discutere in seno al Consiglio.

Particolare rilievo assumono le disposizioni dell'articolo 9 che prevedono l'intervento di persone estranee alle riunioni del Consiglio. Qualora il Consiglio sia chiamato a dare parere su un disegno di legge, possono intervenire alle riunioni i Presidenti delle competenti Commissioni legislative del Parlamento. I Ministri, i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari hanno facoltà di intervenire, quando si discutano materie di competenza

delle rispettive Amministrazioni, e possono farsi anche rappresentare da funzionari delle Amministrazioni stesse. Le persone così ammesse alle riunioni possono interloquire, ma non hanno diritto a voto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, cui spetta di stabilire l'ordine del giorno (articolo 10). Esso si riunisce:

a) quando il Presidente lo ritenga opportuno;

b) ogni qualvolta una delle due Camere o il Governo lo richiedano;

c) quando almeno due quinti dei suoi membri ne facciano richiesta scritta. In ogni caso deve riunirsi almeno due volte all'anno.

Le riunioni non hanno carattere pubblico (articolo 11). Tale norma è da porre in relazione con la particolare riservatezza che possono assumere le questioni demandate all'esame del Consiglio.

Tuttavia, gli atti delle riunioni sono pubblicati in apposito Bollettino, salvochè il Consiglio non deliberi in senso contrario.

L'articolo 14 prevede la emanazione delle norme di attuazione.

L'articolo 15 concerne le spese per il funzionamento del Consiglio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che il Governo sottopone alla vostra approvazione è inteso a dare concreta vita ad un istituto che la Costituzione ha creato.

Nel fissare la struttura e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Governo si è uniformato al dettato della norma costituzionale; esso è stato guidato dal precipuo intento di assicurare la maggiore aderenza del nuovo organo alla vita produttiva del Paese ed alle esigenze che è chiamato a soddisfare.

Nella elaborazione del progetto sono stati tenuti nella più attenta considerazione i lavori preparatori della Costituzione, nonché le proposte ed i voti successivamente formulati.

Questa legge è vivamente attesa; ed anche il Senato della Repubblica ha sollecitato il Governo a presentare il relativo progetto.

È viva l'eco delle parole pronunciate, nella discussione del disegno di legge contenente provvedimenti per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei lavoratori involontariamente

disoccupati, dal senatore Ruini, il quale ha sottolineato tutta l'urgenza « di dar vita a quest'organo prescritto dalla Costituzione per collaborare con il Governo e con il Parlamento per la politica economica e sociale ». Ed ha aggiunto: « il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può offrire un luogo

di incontro e di distensione fra le opposte forze economiche e politiche che ora scuotono violentemente il Paese e rendono difficile la sua ricostruzione ».

Il Governo ha fiducia che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro risponderà pienamente alle aspettative del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previsto dall'articolo 99 della Costituzione, è composto come segue:

a) quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; quattro rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei lavoratori del commercio; due rappresentanti dei lavoratori dei trasporti; un rappresentante dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; due rappresentanti dei dirigenti di aziende;

b) due rappresentanti dei professionisti e degli artisti; due rappresentanti dei coltivatori diretti; due rappresentanti delle attività artigiane; due rappresentanti delle attività cooperative;

c) tre rappresentanti delle imprese industriali; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; un rappresentante delle imprese di trasporto; un rappresentante delle imprese del credito; un rappresentante delle imprese dell'assicurazione;

d) un membro di ciascuno dei seguenti organi consultivi: Consiglio superiore dell'industria; Consiglio superiore del commercio interno; Consiglio superiore delle miniere; Consiglio superiore dell'agricoltura; Consiglio superiore della marina mercantile; Consiglio superiore dei trasporti; Consiglio superiore dei lavori pubblici; Consiglio superiore dell'emigrazione; Commissione centrale per il commercio estero; Consiglio superiore del turismo;

e) due rappresentanti delle Aziende autonome dello Stato;

f) due rappresentanti degli Enti pubblici a carattere nazionale, operanti nel campo economico;

g) due rappresentanti degli Enti pubblici a carattere nazionale, operanti nel campo della previdenza;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

i) otto persone particolarmente esperte in questioni economiche e sociali.

Art. 2.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie produttive ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

La designazione dei membri di cui alla lettera d) dell'articolo precedente è richiesta a ciascuno dei Consigli ed alla Commissione ivi indicati; quella dei membri di cui alla lettera h) all'esistente organizzazione nazionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Ove le designazioni di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo non vengano fatte nel termine di 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, provvederà alla scelta d'ufficio.

Art. 3.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è nominato al di fuori dei membri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio elegge, nel proprio seno, due Vice-presidenti.

Il Presidente ed i Vice-presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 4.

Il Presidente ed i membri del Consiglio nazionale debbono aver compiuto trenta anni di età ed avere il godimento dei diritti civili e politici.

La perdita di alcuno di detti requisiti comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nelle stesse forme stabilite per la nomina.

Il Presidente del Consiglio nazionale può essere membro del Parlamento.

La qualità di membro del Consiglio nazionale è incompatibile con l'ufficio di deputato o di senatore.

La carica di membro del Consiglio nazionale è gratuita. I membri riceveranno una diaria di presenza alle riunioni a titolo di rimborso spese.

Art. 5.

Il Presidente, i Vice-presidenti ed i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, salvo, per il rinnovamento dei membri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, quanto venga diversamente disposto dalla legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Nel caso di decesso, di dimissioni o di decadenza del Presidente o di un membro del Consiglio nazionale, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita. La stessa disposizione si applica per la sostituzione dei Vice-presidenti.

Art. 6.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle materie economiche e sociali, dà pareri:

a) sui disegni di legge ad esso sottoposti dalle Camere o dal Governo;

b) sugli schemi di decreti aventi forza di legge che vengano ad esso sottoposti dal Governo;

c) su ogni questione per la quale le Camere od il Governo ritengano di interpellarlo.

Le Camere possono altresì chiedere il parere del Consiglio nazionale sui progetti di legge d'iniziativa popolare, in materia economica e sociale, previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

Il parere sui disegni di legge d'iniziativa del Governo e sugli schemi dei provvedimenti

indicati alla lettera b) è richiesto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a cura del Ministro proponente.

I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge d'iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni di legge.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di sottoporre al Parlamento progetti di legge, redatti in articoli, nelle materie economiche e sociali, purchè ottengano l'approvazione di almeno tre quinti dei suoi membri. I progetti di legge sono trasmessi ad una delle Camere dal Presidente del Consiglio nazionale, che ne dà contemporanea comunicazione al Governo.

La iniziativa legislativa non può essere esercitata per le leggi tributarie e di bilancio.

Qualora le Camere od il Governo abbiano chiesto il parere del Consiglio nazionale su un disegno di legge, l'iniziativa di cui al primo comma non può essere esercitata sul medesimo oggetto.

Art. 8.

L'esame preliminare dei problemi da discutere in seno al Consiglio può essere affidato ad apposite commissioni da costituirsi, di volta in volta, con provvedimento del Presidente.

Art. 9.

Alle riunioni per l'esame dei disegni di legge, sui quali sia richiesto dalle Camere il parere del Consiglio nazionale, possono intervenire i Presidenti delle competenti Commissioni legislative del Parlamento.

I Ministri, i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio, quando si discutano materie di competenza delle rispettive Amministrazioni. I Ministri, i Sottosegretari e gli Alti Commissari possono farsi rappresentare da funzionari della propria Amministrazione.

Coloro che intervengono alle riunioni del

Consiglio ai sensi dei precedenti commi possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta le Camere od il Governo lo richiedano, quando il Presidente lo ritenga opportuno od almeno due quinti dei suoi membri ne facciano richiesta scritta.

In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno due volte all'anno.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.

Art. 11.

Le riunioni del Consiglio non hanno carattere pubblico.

Gli atti del Consiglio sono pubblicati in un apposito bollettino, a meno che il Consiglio non deliberi in senso contrario.

Art. 12.

Il Consiglio ha un Segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al Segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale delle Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

Art. 13.

Le spese per il funzionamento del Consiglio saranno a carico di apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.

Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati nella detta rubrica, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio

nazionale. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si provvederà, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio dello Stato le occorrenti variazioni.

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate, entro sei mesi, le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Nella stessa forma saranno stabiliti il trattamento giuridico ed economico del Segretario generale del Consiglio nazionale, nonché le modalità per l'assegnazione del personale ai servizi del Segretariato generale del Consiglio stesso.

Art. 15.

Il Consiglio economico nazionale, istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 3 settembre 1947, è soppresso.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.